

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa 2010 e 2011. Atto n. 452 (*Esame e rinvio*) 59

RISOLUZIONI:

7-00826 Ruggia: Sull'esercizio del potere di acquisto dell'usufrutto per i coniugi conviventi dei conduttori di immobili della difesa (*Discussione e rinvio*) 62
7-00816 Cirielli: Sulla revisione dello strumento militare (*Seguito della discussione e rinvio*) ... 64

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 aprile 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa 2010 e 2011.

Atto n. 452.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo.

Marcello DE ANGELIS (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sull'atto in oggetto ai sensi del comma 2 dell'articolo 306 del Codice dell'ordinamento militare, come recentemente novellato. Infatti, mentre sia nel 2008 che nel 2009 il parere su atti di analogo contenuto è stato reso, ciò

non è invece avvenuto nel 2010, in quanto il codice dell'ordinamento militare, nel frattempo entrato in vigore, aveva recepito solo parzialmente il contenuto dell'originario articolo 9, comma 7 della legge n. 537 del 1993, omettendo la previsione del parere parlamentare. Pertanto il testo dell'atto – pur trasmesso alle Camere – non era stato oggetto di esame. Con il decreto legislativo correttivo del codice (decreto legislativo n. 20 del 2012) tale parere è stato, invece, ripristinato e il Ministero ha conseguentemente ritenuto di predisporre un decreto che comprenda sia il 2010 che il 2011.

Il citato comma 2 dell'articolo 306, prevede che il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa indichi l'entità, l'utilizzo e la futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Al medesimo atto è affidato, altresì, il compito di definire i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli

alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato, né divorziato, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità.

Nell'illustrare i contenuti dei due articoli e dei tre allegati che compongono lo schema di decreto ministeriale in esame, evidenzia che l'articolo 1, comma 1, rinvia l'indicazione del patrimonio abitativo della Difesa in dotazione al 1° gennaio 2011 e al 1° gennaio 2012 – composto dagli alloggi di servizio destinati al personale dipendente dal ministero della Difesa – all'allegato 1. Quest'ultimo riporta quindi il numero complessivo degli alloggi di servizio, pari a 17.575 unità abitative per il 2010 e 17.514 unità abitative per il 2011, con una variazione in diminuzione di 61 alloggi, di cui 53 unità dell'Esercito su cui sono intervenuti provvedimenti di revoca o di cessione all'Agenzia del demanio, alla Regione Friuli Venezia Giulia e a una società privata, mentre le ulteriori 8 unità erano nella disponibilità dell'Aeronautica e sono state cedute alla Regione Sardegna e a una società privata.

L'articolo 1, comma 2, rinvia l'indicazione degli alloggi di servizio non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'Amministrazione all'allegato 2. Secondo quanto riportato in allegato questi risultano essere nel complesso 3.819, relativamente all'anno 2010 e 3.811 per l'anno 2011. La variazione tra il 2011 ed il 2010 è dunque pari a meno 8 alloggi, ovvero quelli già menzionati, che erano nella disponibilità dell'Aeronautica.

L'articolo 1, comma 3, rinvia all'allegato 3 per la tabella di raffronto tra i piani annuali relativi agli anni 2008, 2009, 2010 e 2011. Da questa tabella emerge che nel 2010 sono state inserite tra gli alloggi non più utili alle esigenze della difesa 380 unità (con un incremento, rispetto al dato di 308 del 2009, pari a 72 alloggi). Invece, nel 2011 non è avvenuta alcuna ulteriore individuazione di alloggi non più utili alle esigenze istituzionali.

L'articolo 2, comma 1, definisce le soglie di reddito entro le quali gli attuali

utenti di alloggi AST (alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari) non aventi più titolo alla concessione, possono mantenere la conduzione dell'alloggio, purché gli utenti e i loro familiari conviventi non siano proprietari di altro alloggio abitabile sul territorio nazionale.

In particolare, il reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare non deve superare la somma, per l'anno 2011, di 40.810,22 euro, incrementata di 1.279,74 euro per ogni familiare a carico oltre il terzo, somma che deve esser comprensiva della variazione percentuale dell'indice ISTAT per gli anni 2010 e 2011; per l'anno 2012, di 41.912,10 euro, incrementata di 1.314,30 per ogni familiare a carico oltre il terzo, somma che deve esser comprensiva della variazione percentuale dell'indice ISTAT per gli anni 2010 e 2011.

Il comma 3 precisa che possono inoltre mantenere la conduzione di alloggi delle categorie ASI, (alloggi di servizio connessi con l'incarico), AST (alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari) e ASGC (alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi) gli utenti il cui nucleo familiare convivente comprenda un portatore di grave handicap.

Il comma 4 dispone che si considerano aventi titolo alla concessione dell'alloggio anche i vedovi od altro familiare convivente del personale deceduto, ai quali il Capo di Stato Maggiore di Forza armata abbia concesso la proroga alla conduzione dell'alloggio, ai sensi dell'articolo 332 del Testo unico regolamentare, fatti salvi i termini di tale concessione e finché rimanga inalterato il loro stato civile.

Infine, il comma 5, conferma l'applicazione della presente disciplina anche per quanto concerne gli utenti degli alloggi ASI, che siano vedovi non legalmente separati od altri familiari di primo grado conviventi del personale dipendente deceduto in servizio e per causa di servizio, finché rimanga inalterato il loro stato civile.

Allo scopo di inquadrare il provvedimento in esame in un contesto organico, desidera richiamare l'ampio dibattito svolto in Commissione sulla tematica degli alloggi della difesa, sia con riguardo ad appositi atti di indirizzo, sia con riferimento all'espressione del parere parlamentare sulle disposizioni attuative della normativa primaria.

Intende riferirsi, in particolare, alla disciplina regolamentare concernente il programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per le Forze armate, ai sensi dell'articolo 297 del Codice. Come noto, quest'ultimo articolo prevede che, ai fini della realizzazione del predetto programma, il Ministero proceda all'individuazione di tre categorie di alloggi (alloggi da assegnare al personale per il periodo di tempo in cui svolge particolari incarichi; alloggi da assegnare per una durata determinata e rinnovabile; alloggi da assegnare con possibilità di opzione di acquisto mediante riscatto) e provveda all'alienazione della proprietà, dell'usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali, in numero non inferiore a tremila.

La richiamata disciplina attuativa – su cui si sono espresse le Commissioni Difesa e Bilancio della Camera e la Commissione Difesa del Senato – è adesso confluita nel Testo unico regolamentare, al Capo IV «Disposizioni attuative per gli alloggi di servizio connessi al nuovo modello delle Forze armate» (articoli da 398 a 411).

A tale programma pluriennale si riconnette, per altro verso, il piano annuale di gestione, essendo funzionale alla dismissione degli alloggi di servizio e all'alimentazione delle risorse necessarie per implementare l'attività di costruzione, acquisto e ristrutturazione degli alloggi di servizio.

Infine, ricorda che alla dismissione di altri beni immobili del Ministero della difesa, diversi da quelli di cui all'articolo 306, si applicano le disposizioni dell'articolo 307 del codice, che ne disciplina le procedure di valorizzazione e vendita, ri-

servando quota parte dei proventi monetari al Ministero della difesa (pari al 35 per cento).

Conclusivamente, ricorda che vi era la previsione di dismettere in un breve arco temporale un numero di alloggi della difesa pari a circa 15.000 unità, di cui più di 3.000 erano state già indicate nel piano di gestione del patrimonio per il 2008. I dati riportati nel decreto in esame sembrano indicare che il suddetto piano di dismissione non ha però avuto lo sviluppo previsto e appare anzi essersi sostanzialmente arrestato.

In proposito, invita il rappresentante del Governo a chiarire le ragioni per le quali il presente schema di decreto, rispetto a quelli relativi agli anni precedenti al 2011, non individua nuovi immobili da dismettere. Inoltre, appare utile acquisire dal Governo una valutazione sulle difficoltà di espletamento delle procedure di dismissione, atteso che esse sono state concluse nel 2011 solo per circa 60 alloggi sui quasi 4000 individuati nel corso degli anni come non più utili alle esigenze istituzionali.

Il sottosegretario Filippo MILONE si riserva di fornire, nel prosieguo del dibattito, i chiarimenti richiesti dal relatore.

Franco GIDONI (LNP) sottolinea come il decreto in esame intervenga su una materia che presenta profili di particolare interesse, come testimoniato dai numerosi atti di sindacato ispettivo presentati e discussi con riguardo agli alloggi della difesa.

Rileva che il nodo centrale della questione risieda nella necessità di affrontare con soluzioni eque ma definitive il problema dei cosiddetti *sine titolo*, nei cui confronti il Ministero sembra finalmente aver messo in atto una politica rigorosa anche sul piano dell'aumento del canone, senza però dare la sensazione di poter raggiungere quegli obiettivi quantitativi di dismissione degli alloggi a suo tempo ipotizzati, che presupporrebbero il recupero di tutti gli alloggi occupati *sine titolo*.

Deve quindi ribadire nuovamente l'esigenza che sia dato il giusto riconoscimento

a chi avrebbe il diritto di vedersi assegnato un alloggio in prossimità del luogo di lavoro, e che invece è costretto ad abitare in luoghi distanti, dove i prezzi di mercato degli appartamenti sono più accessibili.

Augusto DI STANISLAO (IdV) nota come i dati riportati nel decreto governativo facciano trasparire chiaramente la mancata soluzione di quei problemi costantemente segnalati nelle diverse sedi, anche con la presentazione di numerose interrogazioni e risoluzioni, quale quella dell'onorevole Ruggia che figura al punto successivo dell'ordine del giorno.

Chiede quindi che si affrontino in modo compiuto le questioni relative all'alienabilità dei beni, alle procedure ed alla loro trasparenza, ai possibili ricavi ed alla loro destinazione, auspicando che su questi temi possa svolgersi un'ampia ed articolata attività conoscitiva.

Antonio RUGGHIA (PD) ringrazia il relatore e l'onorevole Di Stanislao per aver correttamente posto l'accento sulla questione di maggiore problematicità, che è evidentemente rappresentata dal programma di dismissione degli alloggi. L'atto in esame nulla dice sull'attuazione, o sulla mancata attuazione, delle procedure che avrebbero dovuto consentire di alienare una parte consistente del patrimonio immobiliare della difesa, cosa che invece non è avvenuta, al pari della mancata valorizzazione e dismissione degli altri compendi immobiliari, di cui all'articolo 307 del codice.

In questo contesto, la problematica – pur innegabile – legata alla posizione dei cosiddetti *sine titolo* non assume una rilevanza decisiva, dovendosi invece ritenere che il profilo di maggiore criticità riguardi la insoddisfacente gestione del patrimonio abitativo, su cui vi sono elementi di conoscenza abbastanza precisi, che non sembrano richiedere lo svolgimento di un apposito ciclo di audizioni.

Marco BELTRANDI (PD) nell'associarsi alle valutazioni del collega Ruggia quanto alla necessità di una più efficace azione di

dismissione del patrimonio immobiliare, desidera tuttavia rimarcare che la componente politica dei radicali è da sempre attenta a privilegiare il diritto di chi avrebbe titolo a vedersi assegnato un alloggio rispetto a chi tale diritto non lo ha più e continua a rifiutarsi di lasciare l'immobile. Il ripristino della legalità andrebbe affermato, senza eccezione alcuna, anche in tale ambito, che per certi versi rappresenta una situazione emblematica di disparità di trattamento.

Daniele MOLGORA (LNP) osserva che nel piano di gestione immobiliare manca una disamina approfondita delle esigenze di razionalizzazione degli immobili su base territoriale. È noto che molti alloggi della difesa insistono in zone costiere che, nel corso del tempo, sono divenute di particolare pregio turistico. Sarebbe dunque un'operazione di sicuro successo quella di recuperare risorse dalla vendita di tali alloggi per comprare un numero superiore di unità abitative nell'entroterra, sicuramente a prezzi inferiori rispetto a quelli praticati per la vendita.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

RISOLUZIONI

Mercoledì 4 aprile 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00826 Ruggia: Sull'esercizio del potere di acquisto dell'usufrutto per i coniugi conviventi dei conduttori di immobili della difesa.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Antonio RUGGHIA (PD) nell'illustrare i contenuti della risoluzione, ricorda che essa interviene nuovamente sulla tematica dell'acquisto dell'usufrutto su immobili della difesa. La medesima questione era stata sollevata in sede di interrogazione a risposta immediata in Commissione nella seduta dello scorso 28 marzo, e sul quesito posto il rappresentante del Governo aveva risposto in senso negativo.

Ciò ha indotto il proponente a utilizzare lo strumento della risoluzione, ritenuto idoneo a prefigurare un percorso condiviso con il Governo per l'individuazione di una soluzione al problema legato all'attuale formulazione dell'articolo 404 del Testo unico regolamentare. Tale disposizione, nel dettare i criteri di vendita degli alloggi della difesa, consente ai conduttori, con età superiore a 65 anni e con un reddito familiare annuo lordo non superiore a limiti predefiniti, la possibilità di decidere per l'acquisto del semplice diritto di usufrutto. In particolare, esso dispone che, al decesso dell'usufruttuario, il coniuge o altro membro del nucleo familiare può acquistare l'usufrutto pagando il corrispettivo dovuto. Non viene dunque riconosciuto — ed in questo senso si era espresso il Governo nella risposta alla citata interrogazione — il diritto all'acquisto dell'usufrutto in solido per sé e per il coniuge convivente.

La risoluzione mira quindi a riconoscere tale possibilità.

Non va peraltro sottovalutato come l'attuale normativa determini problemi anche nelle procedure di vendita, atteso che il potenziale acquirente della nuda proprietà si troverebbe nelle condizioni di non sapere *ex ante* se, al decesso del titolare dell'usufrutto, esso si trasferisca in capo al coniuge superstite oppure no, e ciò rappresenta un'alea di incertezza estremamente rilevante per chi intenda acquistare la nuda proprietà dell'immobile.

Infine, segnala che il medesimo articolo 404 prevede che la facoltà di acquistare

l'usufrutto debba essere esercitata entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'offerta di acquisto. Risulta che siffatte comunicazioni siano già state inviate ad alcuni conduttori, e pertanto auspica che si possa interrompere il decorso del termine in attesa di una ridefinizione della normativa nel senso indicato.

Il sottosegretario Filippo MILONE desidera assicurare il proponente sulla volontà del Ministero di affrontare le problematiche evidenziate nella risoluzione, su cui è già stata attivata una accurata istruttoria. Si riserva quindi di esprimersi sul contenuto della risoluzione in base agli esiti degli approfondimenti in corso, anche allo scopo di valutare l'impatto e la praticabilità delle necessarie modifiche normative.

Marcello DE ANGELIS (PdL) ricorda che nel dibattito a suo tempo svolto in Commissione sullo schema di regolamento si era riusciti ad inserire, con valutazioni condivise dalle diverse parti politiche, una nutrita casistica di situazioni che consentono di tutelare la posizione dei conduttori degli alloggi, tra cui la possibilità di acquisirne l'usufrutto. Occorre adesso valutare se ampliare tale casistica, tenendo presente tuttavia che l'effetto potrebbe essere quello di rendere meno appetibile l'alienazione di alloggi su cui, in ipotesi estrema, gravi un usufrutto di cui sia titolare una persona di giovane età.

Antonio RUGGHIA (PD) nel ringraziare il Governo per l'annunciata intenzione di esaminare in modo approfondito la questione, ricorda tuttavia che occorre agire tempestivamente, quanto meno per evitare che si giunga *medio tempore* alla scadenza del termine di sessanta giorni per l'esercizio del diritto di acquistare l'usufrutto.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia

il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00816 Cirielli: Sulla revisione dello strumento militare.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 28 marzo 2012.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.